

L.R. 22 Gennaio 1977, n. 5

Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, concernente norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati.(1)

Articolo unico.

Per le finalità indicate nella legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, è autorizzata una spesa di L. 400 milioni per l'anno finanziario 1976.

A tale fine, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976, è istituito sotto il Titolo I - Sezione IV - Rubrica 15 - Categoria IV, il cap. 15.15.36 "Contributi ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane per lo sviluppo delle attività preventive, riabilitative, di inserimento sociale e lavorativo in favore degli handicappati fisici, psichici e/o sensoriali", con lo stanziamento di L. 400 milioni.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 17.27.53 (partita n. 19, elenco n. 3) del medesimo stato di previsione.

Note :

(1) Pubblicata sul BUR 31 gennaio 1977, n. 3 (S.O.).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 30 maggio 1975, n. 145.